



DELIBERA N. 224/23/CONS

**MODIFICA DELLA DELIBERA N. 666/08/CONS, RECANTE
“REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL
REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE”, FINALIZZATA
ALL’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA
SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA, NONCHÉ PROROGA DEL
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CUI
ALL’ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA DELIBERA N. 105/23/CONS PER LA
PARTE RELATIVA ALL’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI
DI COMUNICAZIONE DEI FORNITORI DI SERVIZI POSTALI, COMPRESI I
FORNITORI DI SERVIZI DI CONSEGNA DEI PACCHI**

NELLA riunione di Consiglio del 13 settembre 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO l’art. 1, comma 6, *lett. a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale, ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, “che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche” (CCEE o Codice UE), in particolare gli articoli 76 e 79;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”, entrato in vigore il 24 dicembre 2021 (Codice);



VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”, entrato in vigore il 25 dicembre 2021 ed in particolare l'articolo 2, comma 7, che prevede che l'Autorità, con proprio regolamento, istituisca, disciplini e aggiorni l'elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana e che tale elenco riporti l'indicazione di quale criterio, tra quelli declinati dall'articolo 2, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 determini la giurisdizione italiana;

VISTO l'articolo 25, comma 2, della legge della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” il quale dispone che “all'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «operatori di comunicazione» sono inserite le seguenti: «e postali» e dopo le parole: «amministrazioni competenti» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi,»; b) alla lettera c), numero 11), dopo le parole: «operatori del settore delle comunicazioni» sono inserite le seguenti: «e del settore postale»;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS del 5 aprile 2019, recante “Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità”, in particolare l'Allegato A alla delibera “Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;

VISTA la delibera n. 105/23/CONS del 3 maggio 2023, con la quale è stata avviata una consultazione pubblica volta all'istituzione dell'elenco dei fornitori dei servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché all'introduzione dell'obbligo di iscrizioni al Registro degli Operatori di Comunicazione dei fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi;

VISTA la delibera n. 175/23/CONS del 27 giugno 2023, recante “Proroga del termine per l'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 4 della delibera n. 105/23/CONS”;



CONSIDERATO che, con la delibera n. 238/21/CONS, l'Autorità ha proceduto ad una revisione della sua struttura organizzativa al fine di tenere conto delle nuove competenze attribuitele dal legislatore; in particolare, l'art. 16, comma 1, lettera j), dell'allegato A alla delibera n. 238/21/CONS attribuisce alla Direzione studi, ricerche e statistiche, tra le altre competenze, la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) e la cura dei relativi adempimenti, anche di natura sanzionatoria;

VISTI i contributi alla consultazione pubblica avviata con la predetta delibera n. 105/23/CONS pervenuti da: Amazon Italia Transport S.r.l.; Consorzio di Tutela A.RE.L.; Poste Italiane S.p.A.;

SENTITE le osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei soggetti che ne hanno fatto richiesta;

RITENUTO che, in assenza di contributi pervenuti dai fornitori di servizi di media può darsi seguito alla proposta di modifica del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del ROC, prevedendo in capo ai fornitori di servizi di media di comunicare i criteri, tra quelli declinati dall'articolo 2, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, affinché un fornitore di servizi di media possa ritenersi soggetto alla giurisdizione italiana;

RITENUTO che, in riferimento all'introduzione dell'obbligo di iscrizione al ROC degli operatori del comparto postale, alla luce delle osservazioni presentate dagli operatori partecipanti alla consultazione pubblica, da ultimo nel corso delle audizioni svolte nel mese di agosto, si rende invece necessario l'approfondimento di ulteriori elementi istruttori;

RAVVISATA la necessità, al fine di acquisire le informazioni relative ai criteri individuati dal menzionato articolo 2, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, riguardanti i fornitori di servizi di media, di:

- modificare l'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS nella parte in cui sono indicate le "dichiarazioni relative all'attività svolta", con particolare riguardo alle dichiarazioni cui sono tenuti i fornitori di servizi di media, prevedendo che gli stessi, oltre alle informazioni relative alla denominazione del marchio, alla indicazione del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, alla modalità di fornitura del servizio, alla tipologia di contenuto, all'ambito di diffusione, alla piattaforma trasmissiva, ai dati del palinsesto, alla testata giornalistica ed alle informazioni relative agli operatori di rete su cui è trasportato il servizio di media, indichino anche il criterio, tra quelli previsti dall'art. 2, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo, in base al quale sono soggetti alla giurisdizione italiana;
- modificare l'allegato D alla delibera n. 666/08/CONS aggiornando il modello 24/ROC mediante l'inserimento del campo relativo ai criteri per i quali i fornitori di servizi di media sono soggetti alla giurisdizione italiana;



CONSIDERATO che per fornitore di servizi di media si intende la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo o radiofonico del servizio di media audiovisivo o radiofonico e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi;

RAVVISATA la necessità di aggiornare le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS alla luce delle definizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettere d), p), q), ii), u) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

RILEVATA l'esigenza di adeguare il sistema informativo automatizzato del ROC, al fine di consentire l'invio telematico al Registro delle ulteriori informazioni previste dall'articolo 2, commi 2, 3 e 4 del citato d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208 da parte dei fornitori di servizi di media;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana

1. È istituito l'elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208.
2. Tale elenco si alimenta delle informazioni comunicate dai fornitori di servizi di media al Registro degli operatori di comunicazione, nell'ambito della domanda di iscrizione al predetto Registro, delle comunicazioni di variazione e delle comunicazioni annuali di cui agli articoli 10 e 11 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.
3. I fornitori di servizi di media comunicano, per la prima volta, le informazioni necessarie all'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera.
4. L'elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana, recante il nominativo del soggetto iscritto, la sede legale dichiarata e l'indicazione del criterio



in base al quale l'operatore può ritenersi soggetto alla giurisdizione italiana, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it.

Articolo 2

Modifica dell'articolo 2 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS

1. Le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS sono così modificate:
 - b) *fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici:*
 - 1) *fornitori di servizi di media audiovisivi lineari:* le persone fisiche o giuridiche cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi;
 - 2) *fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari:* le persone fisiche o giuridiche cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media e che ne determinano le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi;
 - 3) *fornitore di servizi di media radiofonici:* i titolari di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale, che hanno la responsabilità dei palinsesti radiofonici;
 - c) *fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato:* i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, o che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi;

Articolo 3

Modifica dell'articolo 18 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS

1. L'articolo 18 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:



“La modulistica costituisce l’allegato D al presente regolamento e si compone dei modelli telematici presenti sul portale www.impresainungiorno.gov.it”.

Articolo 4

Modifica dell’Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS - Dichiarazioni relative all’attività svolta

1. Nella sezione “dichiarazioni relative all’attività svolta”, il punto concernente i fornitori di servizi media audiovisivi o radiofonici è sostituito dal seguente:
“i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 24/ROC che riporti la denominazione del marchio, l’indicazione del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività, la modalità di fornitura del servizio, la tipologia di contenuto, l’ambito di diffusione, la piattaforma trasmissiva, i dati palinsesto, la testata giornalistica, le informazioni relative agli operatori di rete su cui è trasportato il servizio di media e l’indicazione de criteri, tra quelli previsti dall’art. 2, commi 2, 3 e 4 del d. lgs. 8 novembre 2021 n. 208, in base ai quali sono soggetti alla giurisdizione italiana”.

Articolo 5

Modifica dell’Allegato D alla delibera n. 666/08/CONS

1. Il modello 24/ROC, di cui all’allegato D alla delibera n. 666/08/CONS, è sostituito dal nuovo modello 24/ROC allegato alla presente delibera.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

1. I fornitori di servizi di media non ancora iscritti al Registro degli operatori di comunicazione sono tenuti a comunicare le informazioni relative al criterio in base al quale soggiacciono alla giurisdizione italiana nell’ambito della domanda di iscrizione al Registro, trasmessa in modalità telematica mediante accesso all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it.
2. I fornitori di servizi di media, già iscritti al Registro degli operatori di comunicazione, sono tenuti a comunicare le nuove informazioni relative al criterio in base al quale soggiacciono alla giurisdizione italiana entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera.



Articolo 7

Termine di conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 105/23/CONS

1. Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 5, della delibera n. 105/23/CONS, nella parte relativa alle disposizioni che introducono l'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazioni dei fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, è prorogato di sessanta giorni.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità unitamente ai testi coordinati dell'allegato A, dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e del modello 24/ROC.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 13 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba